



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<u>DE GRUTTOLA</u>	<u>GIOVANNI</u>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>STRACCIA</u>	<u>ANTONIO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1138/2016
depositato il 12/09/2016

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 2538/2016 TARI 2016
contro:
COMUNE DI MIRABELLA ECLANO
VIA MUNICIPIO, 1 83036 MIRABELLA ECLANO

proposto dal ricorrente:

SIRMA SRL
VIALE REGINA MARGHERITA 176 00198 ROMA RM

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1138/2016

UDIENZA DEL

14/12/2016 ore 11:00

N°

634/17

PRONUNCIATA IL:

14 DIC 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAG 2017

Il Segretario

Il Segretario della Sezione
(Sig.ra Stefania SPINIELLO)

9

CONCLUSIONI

La società SIRMA s.r.l., con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 176, CF: 13101491002, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, presso lo studio del rag. Vincenzo castellano, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- Di dichiarare, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento;
- Di dichiarare dovuta la TARI per i soli uffici di mq. 337 e la detassazione dei restanti locali;
- Di condannare il Comune di Mirabella Eclano, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 546/1992, nella misura di euro 1.000,00.

FATTO

Il Comune di Mirabella Eclano in data 10.04.2016 notifica alla società Sirma srl l'avviso di accertamento n. 2538 con il quale chiede il pagamento della TARI per l'anno 2016.

Nell'avviso di accertamento vengono sottoposti a tassazione:

- mq 277 dell'unità immobiliare individuata in catasto al foglio 9, particella 256 sub 11- C03 Negozi;
- Mq. 1150 dell'unità immobiliare individuata in catasto al foglio 8 particella 912 - D08 - attività industriali;
- Mq. 60 dell'unità immobiliare individuata in catasto al foglio 8 particella 484, C03, Uffici.

La società Sirma srl impugna l'avviso di accertamento eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativamente alla superficie di mq. 1150 sulla quale si



producono rifiuti speciali quali ferro, alluminio, imballaggi, colla ecc. per i quali si provvede allo smaltimento in proprio. A conferma di quanto dedotto nel ricorso la società ricorrente esibisce contratto per servizio di ritiro-trasporto e smaltimento rifiuti n. 07/15 e, ai fini della Tassa Rifiuti (T.A.R.I), denuncia di possesso/detenzione di superficie ad uso non abitativo dalla quale si che deve essere tassata la superficie di mq 277 e di mq. 60 , mentre deve essere esclusa dalla tassazione la superficie di mq 1.150 per i tipi di rifiuti prodotti (ferro, acciaio, toner ecc).

Il Comune di Mirabella Eclano, non ha controdedotto al ricorso.

In data 25.08.2016 il Comune di Mirabella Eclano rigetta l'istanza di reclamo/mediazione

La soc. ricorrente in data 17.10.2016 deposita la sentenza 1256/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che accoglie il ricorso presentato dalla società avverso l'accertamento per l'anno 2015 per la stessa situazione.

Alla pubblica udienza odierna il rappresentante della società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Mirabella al pagamento delle spese processuali, dato il comportamento processuale.

Il Collegio esaurita la discussione orale, riunito in camera di Consiglio, esaminati gli atti processuali, decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva la mancata costituzione del Comune di Mirabella Eclano; tale comportamento denota scarso interesse alla coltivazione della lite avvalorando, così, la tesi della società ricorrente.

La mancata costituzione dell'Ente impositore non consente di ritenere legittimi tutti i fatti costitutivi della pretesa della TARI relativa all'anno 2016, per cui appare legittima l'asserita richiesta della società ricorrente della non tassazione della

superficie su cui vengono prodotti rifiuti speciali e come da documenti in atti, smaltiti in proprio.

Il Collegio ritiene, quindi, illegittimo l'avviso di accertamento nella parte in cui sottopone a tassazione l'area di mq. 1150 dove vengono prodotti rifiuti speciali.

Lo smaltimento di tali rifiuti avviene regolarmente a mezzo di ditta specializzata come si evince dalla documentazione in atti. La società ricorrente ha provveduto in data 26.05.2016 al pagamento della tassa dove vengono prodotti rifiuti urbani per la superficie complessiva di mq. 337 per l'importo complessivo di euro 1.576,00, così come calcolato nell'avviso di accertamento in base alla superficie dichiarata.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9858/2016 la ritenuto illegittima il pagamento della TARI sulle aree dove si producono rifiuti speciali e che vengono smaltiti in proprio.

Le spese del giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 4,

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso;
- Condanna il Comune di Mirabella Eclano, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore della società ricorrente della somma di euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Avellino li 14.12.2016

IL RELATORE-ESTENSORE

(D.R. GIOYANNA DE GRUTTIOLA)

IL PRESIDENTE

(PROF. MODESTINO SPINIELLO)

